

IN BREVE n. 41 - 2022
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

IMU - LA CORTE COSTITUZIONALE RICONOSCE LA DOPPIA ESENZIONE AI CONIUGI

La Corte Costituzionale colla sentenza 209 depositata il 13 ottobre 2022 ha chiarito che l'esenzione IMU spetta per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile, sottolineando inoltre che le dichiarazioni di illegittimità non determinano una situazione per cui le così dette seconde case ne possano usufruire automaticamente; ricorre infatti il diritto al principio di "dimora abituale" e spetta ai Comuni e alle altre Autorità preposte effettuare gli adeguati controlli.


IMU SULLA PRIMA CASA: INDIPENDENTEMENTE DAL NUCLEO FAMILIARE, L'ESENZIONE SPETTA SEMPRE AL POSSESSORE CHE VI RISIEDA E VI DIMORI ABITUALMENTE Comunicato stampa - Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte Costituzionale, 13 ottobre 2022

«Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile». È quanto si legge nella sentenza n. 209 depositata oggi (relatore Luca Antonini,) con cui la Corte costituzionale, accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione. L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall'articolo 5-decies del Dl 146/2021). Quest'ultima norma, ha precisato la Corte, è stata introdotta dal legislatore per reagire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità: la Cassazione è infatti giunta «a negare ogni esenzione sull'abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell'immobile». La Consulta ha chiarito che questo orientamento è dipeso dal riferimento al nucleo familiare così come emerge dalla norma su cui la Corte si è autorimessa la questione di legittimità; ha poi precisato che in «un contesto come quello attuale», «caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è

sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana, rimanendo nell'ambito di una comunione materiale e spirituale». Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla «prima casa», non ritenere sufficiente - per ciascun coniuge o persona legata da unione civile - la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, determina un'evidente discriminazione rispetto ai conviventi di fatto. I quali, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun rispettivo immobile, il suddetto beneficio. La Corte ha dunque ristabilito il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone sposate o in unione civile e però ha ritenuto «opportuno chiarire» che le dichiarazioni di illegittimità costituzionale non determinano, in alcun modo, una situazione in cui le cosiddette “seconde case” ne possano usufruire. Da questo punto di vista, le dichiarazioni di illegittimità costituzionale mirano a responsabilizzare «i comuni e le altre autorità preposte ad effettuare adeguati controlli», controlli che «la legislazione vigente consente in termini senz'altro efficaci».

**ALLEGATI A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 209 dep. il 13.10.2022
(documento 231)**

RITORNO ALL'ORA SOLARE



Cambia l'ora la notte tra il sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022.

Gli orologi dovranno essere spostati indietro di un'ora dalle 3.00 alle 2.00 della notte.

Il cambio dell'orario e il ritorno all'ora solare nell'immediato ci regalerà sabato-domenica un'ora di più di sonno.

L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo weekend

di marzo: si tornerà all'ora legale tra sabato 25 e domenica 26 marzo

La discussione sulla possibile abolizione dell'ora legale è iniziata nel 2018 in Europa, ma molti Paesi compresa l'Italia, non vogliono rinunciare ai guadagni in termini economici (importanti in questo periodo) e in termini di tempo.

A promuovere la discussione per non cambiare più l'ora sono stati i Paesi del nord come Finlandia, Lituania, Svezia ed Estonia che per la vicinanza al Polo non possono usufruire del maggior numero di ore di sole.

ENPAM - I NUOVI IMPORTI PER IL 2023 DELLA QUOTA “A”

Medici-chirurghi, Odontoiatri e Studenti dal V anno: determinazione della misura dei contributi minimi obbligatori "Quota A" per l'anno 2023.

Il contributo dovuto alla gestione “Quota A” è determinato in misura fissa e per fasce di età (fino a 30 anni, da 30 a 35, da 35 a 40, oltre i 40 anni).

Come previsto dall'art. 3 comma 8 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale il contributo va annualmente rivalutato *“in misura pari al 75% dell'incremento percentuale fatto registrare dal*

numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica fra il mese di giugno del secondo anno precedente a quello di pagamento ed il mese di giugno dell'anno immediatamente precedente il pagamento medesimo, maggiorato di un punto e mezzo percentuale".

Pertanto, poiché l'incremento percentuale dell'indice ISTAT fatto registrare fra giugno 2022 e giugno 2021, è stato pari a 7,8%, va determinato il 75% di tale percentuale (7,8% ➔ 5,85%); va poi applicata a tale aliquota la maggiorazione di un punto e mezzo percentuale (5,85% + 1,5% = 7,35%).

Classe d'età	Anno 2022	Aumento	Anno 2023
meno di 30	€ 240,08	€ 11,65	€ 257,73
tra 30 e 35	€ 466,01	€ 34,25	€ 500,26
tra 35 e 40 *	€ 874,48	€ 64,27	€ 938,75
oltre 40	€ 1.615,02	€ 118,70	€ 1.733,72

* Medesimo importo per tutti gli iscritti ultraquarantenni ammessi a contribuzione ridotta, secondo la previgente normativa.

Per gli studenti dal V anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria l'ammontare annuo del contributo di "Quota A" corrisponde alla metà di quello previsto per gli iscritti fino ai 30 anni (art. 3, comma 3bis, del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale) cioè € 128,87.

Il pagamento può essere fatto:

- in unica soluzione con il bollettino (scaricabile dal sito Enpam - bollettino Pago PA) che riporta l'intero importo. La scadenza per il versamento è il 30 aprile;
- oppure in quattro rate. In questo caso bisogna utilizzare i quattro bollettini (bollettini Pago PA) con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre.

Il pagamento può essere fatto anche mediante la domiciliazione bancaria. I contributi sono addebitati sul conto corrente alla data esatta della scadenza (oppure, se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, il primo giorno utile successivo).

È anche possibile pagare i contributi a rate attivando gratuitamente la [carta di credito](#) che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però, è necessario disattivare l'addebito diretto con l'Enpam.

I versamenti per il pagamento della quota A sono fiscalmente tutti deducibili.

CONDOMINIO - MAGGIORANZA SEMPLICE PER RICALCOLARE I

MILLESIMI da L'Economia del Corriere della Sera di lunedì 17 ottobre 2022 - La posta di M.Fraccaro

Domanda - *Per il riconteggio dei millesimi di un condominio degli anni '70 quale maggioranza serve?*

Risposta - Per la Cassazione (26/10/2018 n. 27159) l'approvazione e la revisione della tabella millesimale, non avendo natura negoziale in quanto "meramente ricognitive dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge", possono essere approvate a maggioranza, ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza di almeno 500 millesimi.

E' invece richiesta l'unanimità se le tabelle derogano al criterio legale di ripartizione delle spese fra i condomini.

BONUS ANTINFLAZIONE ANCHE AI CORSISTI MMG da Newsletter

OMCeOMI n. 48.2022

Anche chi frequenta il corso di formazione specifica in Medicina Generale, a patto che rispetti i requisiti previsti dai "decreti Aiuti", può farne richiesta. Infatti, anche questi professionisti possono correttamente dichiarare di essere lavoratori autonomi/liberi professionisti poiché sul reddito relativo alla borsa di studio deve essere versata la Quota B Enpam.

La domanda per chiedere il bonus antinflazione deve essere compilata nell'area riservata del [sito Enpam](#) entro il 30 novembre 2022.

INPS - BONUS 150 PER I LAVORATORI DIPENDENTI PER IL MESE DI NOVEMBRE da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti, prevista dall'articolo 18 del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) (cd. decreto "Aiuti ter").

In particolare, l'articolo 18 prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità *una tantum* di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

Il bonus è escluso per i lavoratori con rapporto di lavoro domestico, per i titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, del medesimo [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#) e per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l'istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato.

L'indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 116 del 17.10.2022 (documento 232)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - Settembre 2022

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **113,5**. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **6,280367 %**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese SETTEMBRE 2022

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 17 ottobre riferito al mese di settembre 2022

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5			
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6			

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: settembre 2022 - data di pubblicazione: 17 ottobre 2022 - prossima diffusione: 16 novembre 2022

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	113,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 8,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 11,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 14. - Controlli prenatali (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 7)

1. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

2. Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

I permessi retribuiti per controlli prenatali sono previsti dall'articolo 14 del Dlgs 151/2001 a tutela della genitorialità. Per l'attuazione necessita la comunicazione al diretto superiore o all'ufficio interno di competenza presentando la documentazione giustificativa con indicazione di data e orario, non necessitando il nullaosta.

Questi permessi non si cumulano con le assenze per malattia, non riducono le ferie, non subiscono tagli economici e non incidono sull'anzianità di servizio.

A prestazione usufruita va presentata relativa attestazione di prestazione.

Prima o al termine dei controlli va prestato servizio secondo l'orario giornaliero tenendo conto dei tempi di spostamento.

CERTIFICATO DI MALATTIA ESTERO e ASSENZA INGIUSTIFICATA da DplMo

Con ordinanza n. 24697 dell'11 agosto 2022, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento comminato dal datore di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, in quanto non ritenuto valido il certificato medico redatto all'estero ma privo di apposita "Apostille", così come prescritta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, ovvero mancante, in alternativa, della legalizzazione a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana.

I giudici hanno affermato la non validità giuridica del certificato medico privo di tali evidenze e con la sola traduzione in italiano dell'atto, ritenendolo inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile - Ordinanza n.24697 dep. 11.08.2022

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI

➤ **Francobollo commemorativo di Antonio Canova, nel bicentenario della scomparsa**

Data di emissione: 13 ottobre 2022

IL MEDICO SPECIALIZZANDO NON DOVREBBE ACCETTARE COMPITI CHE NON RITIENE IN GRADO DI COMPIERE da DoctorNews XXI n.223 di

mercoledì 19 ottobre 2022 a cura di dott. Jacopo Grassini - www.dirittosanitario.net

Va ritenuto responsabile per il reato di omicidio colposo il medico specializzando che, sfornito delle

più elementari conoscenze sulla terapia praticata al paziente affetto da una specifica patologia e privo della preparazione e dell'adeguatezza del medico, abbia con la sua condotta - consistente nella errata trascrizione della prescrizione del farmaco - dato l'avvio alla catena di errori che hanno condotto alla morte del paziente, verificatasi a causa della inoculazione di una dose sbagliata di farmaco.

AZIONE SANITARIA

E' in spedizione il n.5 Settembre-Ottobre di Azione Sanitaria, la rivista della Feder.S.P.eV., organo di informazione del Sindacato dei Pensionati Sanitari.

Se, nel frattempo che ti arrivi, la vuoi leggere subito, è scaricabile dal sito oppure cliccando su:

[Azione Sanitaria Settembre Ottobre 2022](#)

IN QUESTO NUMERO

- Sanità, cosa propongono i partiti in vista delle elezioni a cura di Michele Poerio, Pietro Gonella, Stefano Biasioli
- Reversibilità l'iniqua imposizione fiscale a cura di Marco Perelli Ercolini
- Il fegato che ricresce, una risorsa da sfruttare - Ricerca in corso a Boston a cura di Nicola Simonetti
- La curvatura biomedica a cura di Danilo Mazzacane
- Il benessere del singolo è benessere per la famiglia a cura di Antonino Arcoraci
- Edgar Alan Poe, ovvero ... il premonitore a cura di Peppino Aceto
- Rabelais e la capsula intestinale a cura di Pier Roberto Dal Monte
- Come la famiglia disfunzionale alimenta la popolazione carceraria a cura di Pier Luigi Lando
- Le nuove disposizioni a tutela della genitorialità a cura di Marco Perelli Ercolini
- A.M.M.I.-Bando di concorso "La Poesia è La rivelazione dell'anima"
- Il leone di San Marco fra storia e leggenda a cura di Andrea Dal Bò Zanon e Giovanni Brigato
- Il mio coinvolgimento extracorporeo con l'acqua e l'aria a cura di Cesare Puricelli
- Il consiglio del Notaio a cura di Chiarastella Massari
- Ricordo di Leonardo Petroni

RUBRICHE

- L'arte del mal sottile a cura di Antonio Di Gregorio
- Storia della medicina a cura di Antonio Di Gregorio
- La senescenza tra massime, aforismi ... a favore e contro a cura di Antonino Arcoraci
- Lettera al Giornale
- Lettere al Presidente
- Vita delle Sezioni

INPS - RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE ALIQUOTA E/O PER LA RINUNCIA ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3783 del 19 ottobre 2022, informa che i beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all'applicazione dell'aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o al non riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni d'imposta per reddito, di cui all'articolo 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all'INPS ogni anno.

Le relative richieste possono essere inoltrate all'Istituto compilando l'apposita dichiarazione *on line* accedendo al servizio dedicato "Detrazioni fiscali – Domanda e gestione" disponibile sul sito www.inps.it.

L'Istituto comunica inoltre che, a partire dal 15 ottobre 2022, è possibile acquisire le suddette richieste anche per il periodo d'imposta 2023.

Resta fermo che, in assenza di esplicita comunicazione, l'Istituto in qualità di sostituto d'imposta procederà, ai sensi della normativa vigente, ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d'imposta, di cui al citato articolo 13 del TUIR, sulla base del reddito erogato.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate (n. 15/E del 5/3/2008 e art. 7 del TUIR): *“le detrazioni di cui all'art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il contribuente, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l'applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.”*

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3783 del 19.10.2022 (documento 233)

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE: IN ARRIVO I CONGUAGLI INPS PER I FIGLI CON DISABILITÀ - Comunicato stampa Inps

Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 l'INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l'assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, infatti, il decreto-legge n. 73/2022 ha aumentato, limitatamente all'anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.

Tale importo, sempre limitatamente all'annualità 2022, è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili.

Sempre per l'annualità 2022, l'importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell'effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), viene incrementato di 120 euro mensili.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella (vedi sotto) di confronto tra gli importi ante e post decreto-legge n. 73/2022.

Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno, l'adeguamento degli importi sarà conguagliato retroattivamente a partire dall'assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell'assegno è già adeguato ai nuovi importi.

A decorrere dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

Infine, come previsto dal citato decreto-legge n. 73/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell'assegno unico e universale i nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già

titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al messaggio n. 3518 del 27-09-2022.

Per i gradi di disabilità e le modalità di determinazione della maggiorazione transitoria è possibile consultare la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022

Tipo di prestazione	Importo erogato ex Dlgs 230/2021	Nuovo importo ex DI 73/2022 (solo per l'annualità 2022)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni, ISEE ≤15.000 euro	175 euro + (min 85 euro; max 105 euro*) ----- *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente	INVARIATO
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, ISEE ≤15.000 euro	85,00 euro + 80,00 euro	175 euro +(min 85 euro; max 105 euro *) ----- *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno figli di età pari o superiore a 21 anni, ≤15.000 euro	85,00 euro	175,00 euro

IL DIRITTO ALL'ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER MOTIVI DI STUDIO RESTA ESCLUSA PER I MEDICI MILITARI

da DoctorNews di venerdì 21 ottobre 2022 a cura della dott.ssa Maurizia Lanzano

In termini riassuntivi va rilevato che la disciplina invocata, che passa per il tramite dell'art. 1506 c.o.m., non è suscettibile di applicazione nei confronti medici militari per i quali vige una disciplina speciale che preclude, sulla base di una precisa opzione del legislatore, il collocamento in posizione di aspettativa senza assegni previsto per i medici specializzandi. Tale possibilità non riaffiora per effetto dell'applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 398/89, essendo a sua volta preclusa dall'abrogazione del d.lgs. n. 257/91.

INPS - BONUS 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE da DplMo

L'INPS, con il messaggio n. 3806 del 20 ottobre 2022, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, fornisce un *fac-simile* di dichiarazione che i lavoratori devono presentare per verificare la possibilità di ricevere il bonus di 150 euro, da erogare nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.

[il *fac-simile* di dichiarazione](#)

DOTTRINA PER IL LAVORO: BONUS 200 AI DIPENDENTI CHE PER ERRORE NON L'HANNO RICEVUTO A LUGLIO 2022

da DplMo - Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022 l'INPS fornisce le **istruzioni per il pagamento del Bonus di 200 a quei lavoratori che pur avendone diritto non l'hanno ricevuto con la retribuzione di luglio 2022**, ad esempio, perchè hanno fornito tardivamente la dichiarazione al proprio dator e di lavoro.

Per questi lavoratori i datori di lavoro potranno provvedere all'erogazione del bonus tramite il flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022.

Per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l'elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".

La regolarizzazione verrà definita dalle Strutture territoriali dell'Istituto a valle dell'erogazione delle indennità *una tantum* da parte dell'Inps, di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella circolare n. 73/2022. Nell'ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l'elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità *una tantum* articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi per la terza emissione dell'anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

L'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

INPS - BONUS 200 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI –

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3805 del 20 ottobre 2022, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento all'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge.

In particolare, con la [circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#) è stato precisato che l'indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti spetta anche laddove la retribuzione del mese di luglio 2022 risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, quali, ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà, CISOA) o i congedi.

Tra gli eventi tutelati sono ricompresi altresì l'aspettativa sindacale di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha previsto l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, nonché le ipotesi di aspettativa o congedo, comunque denominate, previste dai CCNL di settore.

Inoltre, l'indennità spetta per il tramite del datore di lavoro anche ai lavoratori che, seppure destinatari dell'esonero contributivo di 0,8 punti percentuali della quota a carico del lavoratore (in quanto percettori di una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o uguale a 2.692 euro ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), in relazione a contratti di lavoro iniziati prima del 24 giugno 2022, non abbiano in concreto beneficiato di tale esonero in virtù di un abbattimento totale della contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore.

Infine, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di luglio 2022, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, ad esempio con riferimento alle

fattispecie sopra richiamate ovvero per motivi gestionali determinati, esemplificativamente, da una tardiva dichiarazione resa dal parte del lavoratore, potranno provvedervi tramite flusso regolarizzativo sulla competenza del mese di luglio 2022, da effettuarsi con le consuete modalità in uso, entro e non oltre il 30 dicembre 2022. In particolare, per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, andrà compilato l'elemento <RecuperoSgravi>, del quadro V1, Causale 5, relativo al mese di luglio 2022, valorizzando il codice recupero "35".

La regolarizzazione in oggetto verrà definita dalle Strutture territoriali dell'Istituto a valle dell'erogazione delle indennità *una tantum* da parte dell'Inps, di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50/2022, secondo il calendario dei pagamenti previsto nella [circolare n. 73 del 24 giugno 2022](#). Nell'ipotesi di indebita erogazione, le Strutture territoriali non procederanno alla conferma del flusso regolarizzativo.

I datori di lavoro degli operai agricoli a tempo indeterminato per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate dovranno esporre, in <DenunciaAgriIndividuale>, l'elemento <TipoRetribuzione>, con il <CodiceRetribuzione> "9", avente il significato di "Recupero indennità *una tantum* articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50", nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 e trasmetterlo entro il 30 novembre 2022, ultimo giorno utile per l'acquisizione dei flussi per la terza emissione dell'anno 2022. Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> "9" dovrà essere valorizzato unicamente l'elemento <Retribuzione> con l'importo dell'indennità *una tantum* di importo pari a 200 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2022.

L'invio del flusso regolarizzativo di competenza del mese di luglio 2022 annulla e sostituisce l'eventuale flusso inviato in precedenza per il medesimo mese di competenza.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3805 del 20.10.2022 (documento 234)
INPS Messaggio n. 3806 del 20.10.2022 (documento 235)